SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 luglio 1996, n. 371.

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A partire dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«*4*. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i prezzi in vigore al 30 giugno 1996 delle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto, sono incrementate di lire 13 per chilowattora (KWh) fino al 30 giugno 1997 e di ulteriori 13 lire per chilowattora (KWh) a decorrere dal 1° luglio 1997. Con decorrenza 1° luglio 1998 le tariffe relative alle stesse forniture sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede ad adeguare il contributo di allacciamento per le utenze in bassa e media tensione, il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e assimilate, nonché il contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da produzione di energia con impiego di gas metano.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96GA0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1996.

Nomina a Garante per la radiodiffusione e l'editoria del prof. Francesco Paolo Casavola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Considerato che è scaduto il mandato del professore Giuseppe Santaniello, Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Sulla proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;

Decreta:

Il prof. Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale, è nominato Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per la durata di cinque anni.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo in base alla normativa vigente.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

96A4527

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Anna Finocchiaro in materia di pari opportunità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.ssa Anna Finocchiaro e stato conferito l'incarico per le pari opportunità;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne e come metodo il «mainstreaming»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995, n. 420;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995;

Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro per le pari opportunità dott.ssa Anna Finocchiaro è delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegata:

a) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità;

b) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alla lettera *a)*;

c) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alla lettera *a)*; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente specifiche relazioni;

d) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alla lettera *a)*.

Art. 2.

1. Il Ministro per le pari opportunità è delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento fra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive.

2. Il Ministro per le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parità e di pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresì, i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1 , lettera *b)*, della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE), nonché agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera *m)*, della legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 3.

1. Il Ministro per le pari opportunità è delegata a designare per la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità, nonché all'esercizio di tutte le altre attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 4.

1. Il Ministro per le pari opportunità è, altresì, delegata:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie oggetto del presente decreto, nonché tra gli organismi di parità di livello nazionale.

2. Assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi del presente decreto, il Ministro per le pari opportunità può costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

96A4501

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-97 concordato il 17 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Funzione pubblica/Enti pubblici, CISL/Federpubblici, UIL/DEP e CISAL/FIALP.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera prot. n. 2757 del 24 aprile 1996 (pervenuta il 26 aprile 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-97 concordato il 17 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Funzione pubblica/Enti pubblici, CISL/Federpubblici, UIL/DEP e CISAL/FIALP;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 17 aprile 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-97 concordato il 17 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Funzione pubblica/Enti pubblici, CISL/Federpubblici, UIL/DEP e CISAL/FIALP.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 10 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Atti di Governo, Registro n. 101, foglio n. 6

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale l'ARAN è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo del CCNL - parte economica biennio 1996-67, relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici concordato in data 17 aprile 1996, il giorno 1° luglio 1996, alle ore 9,30, ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'ARAN, e le sottoscritte confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CISAL - RdB/CUB - CONFSAL - CISNAL - CONFEDIR - UNIONQUADRI - USPPI - CGIL/Funzione pubblica - CISL/Federpubblici - UIL DEP - CISAL/FIALP - RdB/Enti pubblici,

per la stipula formale e conclusiva del CCNL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo del CCNL - parte economica biennio 1996-97, relativo al personale degli enti pubblici non economici, che diviene pertanto pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24 del giorno 1° luglio 1996.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-97

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 33 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica I	L. 53.000
Qualifica II	L. 56.000
Qualifica III	L. 59.000
Qualifica IV	L. 62.000
Qualifica V	L. 65.000
Qualifica VI	L. 70.000
Qualifica VII	L. 78.000
Qualifica VIII	L. 83.000
Qualifica IX	L. 91.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica I	L. 61.000
Qualifica II	L. 64.000
Qualifica III	L. 68.000
Qualifica IV	L. 72.000
Qualifica V	L. 75.000
Qualifica VI	L. 80.000
Qualifica VII	L. 87.000
Qualifica VIII	L. 96.000
Qualifica IX	L. 105.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica I	L. 38.000
Qualifica II	L. 40.000
Qualifica III	L. 42.000
Qualifica IV	L. 45.000
Qualifica V	L. 47.000
Qualifica VI	L. 50.000
Qualifica VII	L. 55.000
Qualifica VIII	L. 60.000
Qualifica IX	L. 66.000

4. Le disposizioni dell'art. 34 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, riferite al primo biennio, si applicano per i nuovi stipendi ed hanno effetto per la durata della vigenza del presente contratto biennale.

Art. 3.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all'art. 35, comma 2, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono determinate sommando:

a) il valore complessivo dei trattamenti accessori stanziati per il 1995, esclusa la parte relativa alle entrate aggiuntive e ai risparmi di gestione di cui all'ultimo periodo del predetto art. 35, comma 2, che è regolata dall'art 4;

b) le quote di incremento previste dal citato art. 35, così come quantificate in base al medesimo articolo;

c) un importo pari allo 0,22% del monte salari 1995 riferito al personale delle qualifiche funzionali dalla I alla IX, per il 1996, un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte salari, a decorrere dal 1° luglio 1997, nonché un ulteriore importo pari allo 0,46% del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998. Per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, la percentuale di incremento spettante dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998 è pari allo 0,77%, con riferimento allo stesso monte salari e il relativo utilizzo è finalizzato ad alimentare le quote di salario accessorio legate alla produttività e alla verifica dei risultati.

Art. 4.

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 3, gli enti destinano al salario accessorio le disponibilità di cui all'art. 35, comma 2, ultimo periodo, entro il limite ivi previsto, ovvero entro il limite corrispondente al valore delle specifiche risorse quale determinato per il 1995, se più favorevole.

2. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, le disponibilità di cui al comma 1 nella misura dell'1% — come tetto massimo — del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica.

Art. 5.

Criteri di utilizzo

1. Gli incrementi di cui all'art. 3, lettera *c)*, sono ripartiti tra le varie voci che compongono i trattamenti accessori in base all'art. 35, comma 3, secondo le specifiche esigenze delle amministrazioni, previa verifica con le organizzazioni sindacali, tra le voci di cui alle lettere *a)*, limitatamente ai turni, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 35, comma 3, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995.

2. I criteri per l'utilizzo delle ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 2, sono stabiliti con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente secondo le modalità di cui all'art. 5 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Art. 6.

Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 38 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

ispettore generale	L. 113.000
direttore di divisione	L. 105.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

ispettore generale	L. 130.000
direttore di divisione	L. 121.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

ispettore generale	L. 82.000
direttore di divisione	L. 76.000

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni *ad personam* eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1997, un importo pari allo 0,35% del monte salari 1995 riferito al personale di cui al presente articolo è destinata alla costituzione di un fondo per l'erogazione al medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all'art. 38, comma 6, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che resta disciplinato dalle disposizioni dello stesso articolo, di compensi incentivanti legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa verifica con le modalità previste per il restante personale. A decorrere dal 31 dicembre 1997, a valere per l'anno 1998, il fondo sarà ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% del monte salari predetto. Il fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano il funzionamento del Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 36 del predetto CCNL.

6. La riduzione delle ore di straordinario di cui all'art. 38, comma 7, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è commisurata alla quantità di risorse occorrenti per l'erogazione al personale disciplinato dal presente articolo dei premi di cui all'art. 37 del predetto CCNL.

Art. 7.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali

1. Per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, secondo alinea, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall'art. 32 del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera *B*, punti 1 e 3 e delle quote di salario accessorio dirette a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti, richiamato il contenuto dell'art. 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 aprile p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

96A4401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 aprile 1996, n. 372.

Modificazione al regolamento adottato con decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia previdenzale, per il miglioramento della gestione degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, il quale dispone che con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, vengano definite le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste;

Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, nonché nei decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 23 dicembre 1959, del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 settembre 1989, n. 339;

Considerata la necessità di continuare a garantire il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia anche a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, e quindi di ridefinire la misura della tassa portuale per le merci imbarcate e sbarcate nel porto franco di Trieste;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 5201558 del 4 aprile 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art 9, comma 1, del regolamento approvato con il decreto 5 settembre 1989, n. 339, è sostituito dal seguente:

«1. La tassa portuale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è dovuta, sulle merci, all'atto dello sbarco ed imbarco nel porto franco, nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

a) L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;

b) L. 70: sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio;

c) L. 180: cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;

d) L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina;

e) L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0393

DECRETO 28 giugno 1996.

Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito, nell'allegato III: «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE;

Visto il punto 5 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE, che prevede che gli Stati membri potranno esigere al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nell'allegato stesso;

Visti gli articoli da 319 a 329 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riguardanti i requisiti psicofisici per il rilascio, la revisione e la conferma di validità delle patenti di guida;

Visti i punti 6.2, 9, 12.2, 13.1, 14.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE che dispongono norme minime non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Vista la nota finale del decreto ministeriale 8 agosto 1994, la quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, specificherà le norme dell'ordinamento interno che si applicheranno e si allineeranno;

Decreta:

Art. 1.

1. Dal 1° luglio 1996 sono confermati i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, previsti dagli articoli da 319 a 329 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1994 si applica anche agli aspiranti conducenti portatori di handicap.

Art. 3.

1. A partire dal 1° luglio 1996 si applicano i seguenti punti previsti dall'allegato III della direttiva 91/439/CEE: «6.2», «9», «12.2», «13.1», «14.1», nella parte in cui dispongono norme minime non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A4447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 luglio 1996.

Variazione alla denominazione sociale dell'Ascoroma - Mutua assicuratrice comunale romana, in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Ascoroma - Mutua assicuratrice comunale romana, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio, 15;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenutasi in data 21 dicembre 1995 nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale e la documentazione successivamente trasmessa;

Dispone:

È appovata la variazione della denominazione sociale di Ascoroma - Mutua assicuratrice comunale romana, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio, 15, in «Le Assicurazioni di Roma - Mutua assicuratrice comunale romana».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A4448

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 giugno 1996.

Approvazione del progetto preliminare e dei progetti «definitivi» primo e secondo lotto dei lavori di «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi». (Ordinanza n. 44).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazionedelle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 20.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto preliminare dell'intervento «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» per un importo complessivo di L. 20.000.000.000 ed il progetto «definitivo» «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 1° lotto» per un importo di L. 5.700.000.000;

Atteso che sul progetto preliminare e sul progetto «definitivo» 1° lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 195, reso nell'adunanza del 14 febbraio 1996, con la raccomandazione che l'opera relativa al 1° lotto venga appaltata secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il sistema dell'appalto integrato;

Atteso che con tale voto veniva evidenziato che il progetto non affronta il problema tecnico della defosfatazione e del monitoraggio delle acque defluenti dall'impianto di depurazione, individuando quindi la necessità di completare con la defosfatazione il ciclo di trattamento dell'acqua depurata;

Atteso che l'«Ente» successivamente ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale (C.T.A.R.) di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, un progetto preliminare aggiornato, di importo complessivo di L. 36.000.000.000, dell'intervento «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» che recependo le indicazioni espresse dal C.T.A.R. con voto n. 195 sopra citato, prevede l'integrazione di un terzo lotto relativo all'impianto di defosfatazione;

Atteso che l'«Ente» ha presentato, per le medesime finalità istruttorie, il progetto «definitivo» «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 2° lotto» per un importo di L. 14.300.000.000;

Atteso che, su richiesta dell'«Ente», con ordinanza del sub-commissario governativo n. 32 del 10 aprile 1996, in deroga al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è stato autorizzato con riferimento al secondo lotto dell'intervento, l'affidamento all'impresa aggiudicatrice della «progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori», previa predisposizione della «progettazione definitiva» dei lavori stessi;

Atteso che sul progetto preliminare aggiornato e sul progetto «definitivo» secondo lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 233, reso nell'adunanza del 29 maggio 1996;

Vista la nota n. 120/C.G., in data 11 giugno 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria,ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto «preliminare» dell'opera di che trattasi, e dei progetti «definitivi» del primo e secondo lotto, unitamente ai citati voti favorevoli del comitato tecnico amministrativo regionale n. 195 e n. 233;

Atteso che, con riferimento al computo dell'IVA sulle spese generali, il quadro economico del primo lotto, risultante dal voto del C.T.A.R. n. 195 del 14 febbraio 1996, diverge da quello relativo al secondo lotto, come riportato nel parere espresso dallo stesso C.T.A.R. con il voto n. 233 del 29 maggio 1996;

Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici con nota 3320 del 5 marzo 1996, in riscontro a specifica richiesta dell'«Ente» ha precisato che, in attesa di modificazioni normative al riguardo, relativamente ai criteri di calcolo dell'IVA sulle spese generali, forfettizzate, resta fermo l'indirizzo interpretativo nell'art. 24 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 44, consistente nel ritenere l'IVA sulle spese generali ricompresa nell'importo forfettario delle spese generali stesse, consolidato della regione;

Atteso che le modalità di previsione del quadro economico, con riferimento alla quantificazione dell'IVA nelle spese generali, come licenziato dal C.T.A.R. con il voto n. 233 del 29 maggio 1996, sono coerenti con l'indirizzo predetto e che, pertanto, con tale voto deve intendersi coerentemente rettificato anche il quadro economico relativo al progetto su cui il C.T.A.R. medesimo si è pronunciato con il voto n. 195 del 14 febbraio 1996;

Atteso che i fondi messi direttamente a disposizione del commissario stesso con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, consentono di finanziare la realizzazione del primo e secondo lotto dell'intervento in parola, per un importo complessivo di L. 20.000.000.000, e che il finanziamento del terzo lotto, dell'importo complessivo di L. 16.000.000.000, verrà effettuato con risorse finanziarie integrative;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione dei progetti delle opere sopra citate e, nel contempo, all'affidamento della loro realizzazione all'«Ente» previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base dei pareri del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citati in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, sono approvati:

il progetto «preliminare» dei lavori di «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» dell'importo complessivo di L. 36.000.000.000 così ripartito:

A) lavori a base d'asta. . .	L.	25.239.372.000
B) somme a disposizione .	»	1.023.000.000
C) imprevisti.	»	2.576.068.482
D) spese generali	»	2.290.078.838
E) IVA.	»	4.871.480.680
Imp. compl. del progetto . . .	L.	36.000.000.000

il progetto «definitivo» dei lavori di «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - primo lotto» dell'importo complessivo di L. 5.700.000.000 così ripartito:

A) lavori a base d'asta:				
A1 opere civili e colleg. . .	L.	1.493.325.881		
A2 apparecch. elettromecc.	»	2.109.200.000		
A3 compenso a corpo. . .	»	200.000.000		
			L.	3.802.525.881
B) somme a disposizione:				
B1 espropriazioni	L.	79.810.792		
B2 allaccio linea telef. . .	»	10.000.000		
B3 allaccio Enel linea MT	»	170.000.000		
			L.	259.810.792
C) imprevisti.			»	475.155.975
D) spese generali 9,99% (A+B)			»	405.827.434
E) IVA 19% (A+B2+B3)			»	756.679.918
Imp. compl. del progetto . . .			L.	5.700.000.000

il progetto «definitivo» dei lavori di «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - secondo lotto» dell'importo complessivo di L. 14.300.000.000 così ripartito:

A) lavori a base d'asta:				
A1 condotta premente . .	L.	9.879.847.973		
A3 compenso a corpo. . .	»	200.000.000		
			L.	10.079.847.973
B) somme a disposizione:				
B1 espropriazioni	L.	462.934.726		
B2 oneri concess. varie .	»	20.000.000		
			L.	482.934.726
C) imprevisti.			»	763.024.194
D) spese generali 9,99% (A+B)			»	1.055.221.992
E) IVA 19% (A+B2) . . .			»	1.918.971.115
Imp. compl. del progetto . . .			L.	14.300.000.000

2. I lavori di cui ai progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

primo lotto:

espropriazioni: inizio entro mesi 24;

espropriazioni: compimento entro mesi 60;

lavori: inizio entro mesi 24;

lavori: compimento entro mesi 30;

secondo lotto:

espropriazioni: inizio entro mesi 24;

espropriazioni: compimento entro mesi 90;

lavori: inizio entro mesi 24;

lavori: compimento entro mesi 36.

4. Essendo le opere del primo e secondo lotto dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente» dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare il primo e secondo lotto dell'intervento «collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», secondo i progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1701/8.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 20.000.000.000 che verrà impegnato sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

4. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

5. L'articolazione del suddetto importo globale nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed IVA, è definita nel seguente modo:

«primo lotto» dell'importo complessivo di L. 5.700.000.000 così ripartito:

A) lavori a base d'asta:				
A1 opere civili e colleg. . .	L.	1.493.325.881		
A2 apparecch. elettromecc.	»	2.109.200.000		
A3 compenso a corpo. . .	»	200.000.000		
			L.	3.802.525.881

B) somme a disposizione:

B1 espropriazioni	L.	79.810.792		
B2 allaccio linea telef.	»	10.000.000		
B3 allaccio Enel linea MT	»	170.000.000		
			L.	259.810.792
C) imprevisti			»	475.155.975
D) spese generali 9,99% (A+B)			»	405.827.434
E) IVA 19% (A+B2+B3)			»	756.679.918
Imp. compl. del progetto			L.	5.700.000.000

«secondo lotto» dell'importo complessivo di L. 14.300.000.000 così ripartito:

A) lavori a base d'asta:

A1 condotta premente	L.	9.879.847.973		
A3 compenso a corpo	»	200.000.000		
			L.	10.079.847.973

B) somme a disposizione:

B1 espropriazioni	L.	462.934.726		
B2 oneri concess. varie	»	20.000.000		
			L.	482.934.726
C) imprevisti			»	763.024.194
D) spese generali 9,99% (A+B)			»	1.055.221.992
E) IVA 19% (A+B2)			»	1.918.971.115
Imp. compl. del progetto			L.	14.300.000.000

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per IVA, nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente, dalla voce IVA sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente nono comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo globale di L. 20.000.000.000, nella misura di L. 5.700.000.000 relativi al primo lotto e di L. 14.300.000.000 relativi al secondo lotto, verrà messo a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1701/8, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

primo lotto - L. 5.700.000.000:

L. 712.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 712.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 1.710.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.140.000.000;

L. 1.710.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.850.000.000;

L. 855.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.560.000.000;

secondo lotto - L. 14.300.000.000:

L.1.787.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.787.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 4.290.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.860.000.000;

L. 4.290.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.150.000.000;

L. 2.145.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 11.440.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificati da apposite dichiarazioni sottoscritta dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo Presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1701/8 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione dei bandi per l'appalto delle progettazioni esecutive e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati dei progetti «definitivi» approvati con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, per ciascun lotto, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1995, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salva la deroga di cui all'ordinanza commissariale citata in premessa, dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà i progetti «esecutivi» redatti dalle imprese aggiudicatarie, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 18 giugno 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A4406

ORDINANZA 18 giugno 1996.

Requisiti e modalità ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori inerenti alle opere previste dal programma di interventi del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna. (Ordinanza n. 45).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta;

Atteso che la *ratio* ispiratrice dei predetti provvedimenti è quella di favorire l'esecuzione di opere destinate a fronteggiare la situazione di emergenza idrica manifestatasi nell'isola;

Considerata l'esigenza di promuovere, a tal fine, un adeguato ampliamento della concorrenza fra imprese realizzatrici;

Considerato che i parametri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, in tema di requisiti di qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare di importo superiore alla soglia comunitaria di 5 milioni di ECU, non tengono conto della attuale situazione di grave congiuntura registratasi nel comparto degli investimenti in infrastrutture;

Considerata l'esigenza di aggiornare i suddetti valori con parametri più attuali, in grado di non precludere la partecipazione alle gare di numerosi soggetti;

Atteso che sulla base di una diffusa consapevolezza a livello generale di tale esigenza, anche il Ministro dei lavori pubblici, con circolare prot. n. 459 del 15 maggio 1996, ha disposto, per gli interventi ordinari, che le stazioni appaltanti dovranno ancorare la quantificazione dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria dei concorrenti ai valori minimi attualmente previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;

Atteso che la succitata circolare del Ministero dei lavori pubblici chiarisce che la possibilità di accesso alle gare è in molti casi preclusa non già per una effettiva intervenuta diminuzione delle capacità operative delle imprese ma per la circostanza che le imprese non sono più in grado di soddisfare i parametri di selezione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 in relazione alla loro incompatibilità con gli attuali valori di mercato;

Considerato che l'art. 9, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'aggiornamento dei valori fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;

Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 prevede la possibilità di derogare agli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;

Atteso che, in tale contesto, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la partecipazione alle gare di importo superiore ai 5 milioni di ECU, potranno essere modificati salvaguardando, comunque, la qualificazione e la continuità operativa delle imprese candidate a partecipare alle gare d'appalto;

Ritenuto data la specialità della situazione al cui superamento gli interventi emergenziali sono destinati, di dover accentuare, per la realizzazione degli stessi, la linea di indirizzo assunta dal Ministro dei lavori pubblici, disponendo in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;

Vista la conforme proposta del sub-commissario governativo;

Ordina:

Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori inerenti alle opere previste dal programma di interventi del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ed alle opere a quelle dichiarate connesse con ordinanza del commissario stesso, sono richiesti ai concorrenti, dagli enti attuatori, i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, secondo le modalità previste dai seguenti articoli della presente ordinanza:

Art. 1.

La cifra d'affari globale e quella in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, sono richieste con riferimento agli ultimi cinque esercizi, entrambe in misura pari all'importo a base d'asta.

Art. 2.

L'importo complessivo dei lavori eseguiti nella stessa categoria nella quale rientrano quelli oggetto della gara, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, è richiesto, nella misura minima prevista, pari a 0,6 volte l'importo a base d'asta, secondo le modalità previste dai commi secondo e terzo del medesimo art. 6, con riferimento all'ultimo decennio.

Art. 3.

Il requisito di cui all'art. 6, primo comma, lettera *d)*, esecuzione di uno o due lavori nella categoria prevalente, è richiesto, nei valori minimi ivi previsti, secondo le modalità previste dai commi secondo e terzo del medesimo art. 6, con riferimento all'ultimo decennio.

Art. 4.

In caso di associazioni temporanee di imprese, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza, previsti per l'impresa che concorre singolarmente, dovranno essere posseduti dalla capogruppo e dalle mandanti nelle misure minime tra quelle prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991.

Art. 5.

Per quanto non espressamente derogato dai precedenti articoli, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione, parte II.

Cagliari, 18 giugno 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A4407

ORDINANZA 19 giugno 1996.

Vincolo delle risorse idriche disponibili nel serbatoio di Monte Pranu (Sulcis-Iglesiente). (Ordinanza n. 46).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Atteso il permanere della grave carenza di risorse idriche interessante l'area del Sulcis, con i conseguenti rischi di fermo delle attività produttive;

Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di Monte Pranu sono state valutate al 17 giugno 1996 in 21,6 milioni di mc;

Considerato che tali risorse possono garantire l'approvvigionamento dell'area del basso Sulcis per uso potabile, irriguo e industriale;

Atteso che attualmente l'approvigionamento idropotabile è assicurato da risorse provenienti da pozzi, gestiti dall'Ente sardo acquedotti e fognature, in località Nuraghe Arrubiu;

Considerata l'esigenza di costituire una riserva strategica al 31 dicembre 1996 da destinare ad uso idropotabile, per fronteggiare una eventuale assenza di precipitazioni nel periodo autunnale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche» nei casi di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata dopo il consumo umano la priorità dell'uso agricolo;

Atteso di dover aggiornare l'ordinanza n. 29 del 12 marzo 1996, relativa all'approvigionamento idrico della società Nuova Sardamag, a seguito di fattori climatici che hanno determinato una maggiore disponibilità di risorse idriche nel bacino di Monte Pranu;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta del sub-commissario delegato;

Dispone
con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il quantitativo di 4 milioni di mc di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Pranu è vincolato fino al 31 dicembre 1996 come riserva strategica per uso idropotabile.

Art. 2.

Il consorzio di bonifica del Basso Sulcis è autorizzato ad erogare, dall'invaso di Monte Pranu, i seguenti quantitativi di acqua per gli utilizzi appresso indicati:

12 milioni di mc per uso agricolo;

5,6 milioni di mc per uso industriale, di cui 0,3 milioni di mc al mese da destinarsi alla società Nuova Sardamag.

Il presente provvedimento ha efficacia fino a tutto il mese di dicembre 1996.

Le eventuali nuove risorse affluenti al serbatoio fino a tale data sono destinate ad incrementare la suddetta riserva strategica.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 giugno 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A4408

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria su un fabbricato rurale in località «Sciorcasella» da parte della sig.ra Carissimo Gabriella. (Deliberazione n. VI/9574).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza della sig.ra Carissimo Gabriella per la realizzazione di lavori di manutenzione starordinaria su fabbricato rurale in località «Sciorcasella»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), foglio n. 8 mappali numeri 2898, 2901 (limitatamente al sedime dell'edificio) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria su fabbricato rurale in località «Sciorcasella» da parte della sig.ra Carissimo Gabriella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4414

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peglio dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un posto di trasformazione MT/bt su palo e dei relativi elettrodotti di alimentazione da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. VI/9575.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 novembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di un posto di trasformazione MT/bt su palo e dei relativi elettrodotti di alimentazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Peglio (Como), loc. Bodone, Basarot, Beug Cima del Monte, Bollarina mappali numeri 2046, 2048, 2050, 11755, 2052, 11750, 2025, 2026, 2027, 2022, 2010, 2011, 2002, 2003, 1223, 1224, 11756, 1233; 2073, 1234, 1312, 2034, 2032/b, 11091, 11092, 11752, 2045, 2068, 2067, 13913, 13914, 13915, 2076, 12698, 2078, 2080, 2087, 11758, 2088, 2090, 2091, 2104, 11759, 2082, 2066, 2138, 2149, 2150, 2155, 2154, 2156, 2157, 2158, 2191, 2167, 2161, 2415, 2515, 2583, 2578, 2581, 2590, 2589, 12847, 12848, 2596, 2601, 11588, 3563, 2557, 2560, 2542, 3171 per la sola parte interessata all'intervento ed intendendosi non soggetti a procedura di stralcio i mappali interessati dal passaggio dei cavi aerei, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un posto di trasformazione MT/bt su palo e dei relativi elettrodotti di alimentazione da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colico dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale S. Rocco-Alpe Rossa da parte della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. (Deliberazione n. VI/10545.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 settembre 1995 è pervenuta l'istanza della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esimo e Riviera per la realizzazione di strada forestale S. Rocco - Alpe Rossa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colico (Como), mappali numeri 7517, 7508, 7502, per il sedime interessato dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale S. Rocco - Alpe Rossa da parte della comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esimo e Riviera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una baita in località Monti Bacciarino da parte del sig. Sala Prospero. (Deliberazione n. VI/10546).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza del signor Sala Prospero per la ristruturazione di baita in località Monti Bacciarino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato in forza del decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Maria Rezzanico (Como). mappale n. 18965 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di baita in località Monti Bacciarino da parte del sig. Sala Prospero;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato rurale ai fini dell'adeguamento igienico-funzionale in località Galorna da parte della sig.ra De Lorenzi Luigia. (Deliberazione n. VI/11418).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra De Lorenzi Luigia per ampliamento di fabbricato rurale ai fini dell'adeguamento igienico-funzionale in località Galorna;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato in forza del decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 6062 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di fabbricato rurale ai fini dell'adeguamento igienico-funzionale, in località Galorna da parte della sig.ra De Lorenzi Luigia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento igienico-funzionale di un fabbricato in località Galorna da parte del sig. Bianchi Nosetti Giordano. (Deliberazione n. VI/11420).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Bianchi Nosetti Giordano per adeguamento igienico-funzionale di fabbricato in località Galorna;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato in forza del decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappali numeri 8154, 8155 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento igienico-funzionale di fabbricato in località Galorna da parte del sig. Bianchi Nosetti Giordano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vendrogno dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'adeguamento funzionale ed igienico di una baita esistente da parte dell'associazione Gruppo alpini di Vendrogno. (Deliberazione n. VI/13680).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza dell'associazione Gruppo alpini di Vendrogno per la realizzazione di adeguamento funzionale ed igienico di baita esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vendrogno (Lecco), mappale 5659 (limitatamente all'area dell'intervento)

dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento funzionale ed igienico di baita esistente da parte dell'associazione gruppo alpini di Vendrogno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Nazzaro Val Cavargna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti in linea aerea ed interrata da 0,4 kV da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. VI/13681).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di elettrodotti in linea aerea ed interrata 0,4 kV;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *h)*;

Dato atto che si provvederà successivamente a restituire la pratica senza l'emissione di parere in quanto il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è di competenza del comune essendo le opere delegate ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Nazzaro Val Cavargna (Como) per il solo sedime interessato dall'intervento, mappali numeri 3594, 3554, 3595, 3590, 10449, 5149, 5150, 8048, 5094, 5088, 5087, 9805, 10791, 5085, 10703, 5067, 4997, 5086, 9649, 9643, 5073, 5070, 7338, 7328, 7327, 9259, 7326, 7298, 7299, 7300, 7301, 9241, 7579, 7583, 10577, 7585, 9908, 7208, 9906, 9913, 7210, 9912,

7229, 7966, 7690, 7688, 7685, 7681, 7682, 7669, 7668, 7665, 10933, 7558, 7652, 7651, 7647, 7648, 10913, 7644, 7643, 9950, 7541, 9570, 7113, 7142, 7109, 7107, 7106, 7105, 7104, 9890, 7103, 9884, 7080, 7079, 7077, 7076, 7072, 10555, 7059, 6920, 6982, 6983, 7012, 6979, 9874, 9569, 6974, 6973, 6972, 6971, 9464, 6903, 6907 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti in linea aerea ed interrata 0,40 kV da parte dell'ENEL S.p.a.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ricostruzione di un edificio di civile abitazione da parte della sig.ra Pezzati Gigliola in Pontiggia. (Deliberazione n. VI/13682).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza della sig.ra Pezzati Gigliola in Pontiggia per la ricostruzione edificio di civile abitazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Abbadia Lariana (Lecco), mappale n. 2549, foglio n. 10/c, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ricostruzione edificio di civile abitazione da parte della sig.ra Pezzati Gigliola in Pontiggia.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Plesio dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rustico in località Monti di Breglia da parte del sig. Negri Roberto. (Deliberazione n. VI/13685).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° marzo 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Riva Guido Carlo per conto del sig. Negri Roberto per la ristrutturazione di fabbricato rustico in località Monti di Breglia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 27 aprile 1974;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Plesio (Como), mappale n. 144, per la sola parte interessata dalle opere dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rustico in località Monti di Breglia.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brunate dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa e relativo accesso e percorso carraio da parte dei signori Colombo Ugo e Finzi Flora. (Deliberazione n. VI/13690).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dei signori Colombo Ugo e Finzi Flora per la realizzazione di un'autorimessa e di relativo accesso e percorso carraio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali dal giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali così come attestato dalla deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 3 ottobre 1995;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brunate (Como), mappali numeri 2101, 2133, 1972 e 2063, foglio n. 2, del censuario di Brunate e limitamente al sedime d'intervento dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa e relativo accesso e percorso carraio da parte dei signori Colombo Ugo e Finzi Flora.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento igienico-funzionale e la sistemazione esterna di un fabbricato rurale da parte del sig. Giardelli Pierfranco. (Deliberazione n. VI/13691).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Giardelli Pierfranco per adeguamento igienico-funzionale e sistemazione esterna di fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 4/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 5902 relativamente alla parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico-funzionale e sistemazione esterna di fabbricato rurale da parte del sig. Giardelli Pierfranco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di un terrapieno in ampliamento ad un fabbricato in località Monte Bacciarino da parte della sig.ra Garovo Fiorella. (Deliberazione n. VI/13692).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza della signora Garovo Fiorella per la formazione di terrapieno in ampliamento a fabbricato in località Monte Bacciarino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato con decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Maria Rezzonico (Como), mappale n. 18966 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di terrapieno in ampliamento a fabbricato in località Monte Bacciarino da parte della signora Garovo Fiorella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un fabbricato in località Monti Zocc da parte del sig. Garovo Sergio. (Deliberazione n. VI/13693).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Garovo Sergio per la sistemazione di fabbricato in località Monti Zocc;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato con decreto ministeriale 6 aprile 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Maria Rezzonico (Como), mapp. 65' per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di fabbricato in località Monti Zocc da parte del sig. Garovo Sergio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4427

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Musso dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costituzione della zona di rispetto della sorgente Scereseu ed altri punti dell'acquedotto comunale da parte del sindaco del comune stesso. (Deliberazione n. VI/13700).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza del sindaco del comune per la realizzazione di lavori di costituzione della zona di rispetto della sorgente Scereseu ed altri punti dell'acquedotto comunale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolata in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *h)*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Musso (Como), mappale n. 3210 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costituzione della zona di rispetto sorgente Scereseu ed altri punti dell'acquedotto comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A4428

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 13 maggio 1994 ed in particolare l'art. 57, secondo comma;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 febbraio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 57, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, «ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni», viene soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 giugno 1996

Il rettore

96A4429

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'8 novembre 1995, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei professori associati di due unità;

Vista la proposta del senato accademico del 27 novembre 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 463, in merito all'ampliamento della pianta organica dei professori associati;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 2 (art. 131), concernente i posti di professore universitario di ruolo della seconda fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da duecentotrentuno + uno convenzionato a duecentotrentatre + uno convenzionato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 luglio 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A4486

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seconda seduta comune, mercoledì 24 luglio 1996, alle ore dieci e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A4529

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Fabrizio Geraci, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Catania;

Maria Luisa Cusati, console onorario della Repubblica del Portogallo a Napoli;

Mohamed Habib Ben Abdallah, console della Repubblica tunisina a Genova;

Lars Lindegren, console generale onorario del Regno di Svezia a Milano.

96A4465

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di presidi medico-chirurgici presso officine di terzi

Decreto n. 2/P.M.C.H. del 1° luglio 1996

Presidio medico-chirurgico «RACUMIN».

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 26, Milano, codice fiscale n 05849130157.

È apportata la seguente modifica:

la produzione e il confezionamento del presidio medico chirugico sopra indicato sono ora effettuati presso la nuova officina della ditta Sinapak S.n.c. sita in Stradella (Pavia), oltre che nelle altre officine precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n 3/P.M.C.H. del 1° luglio 1996

Presidio medico-chirurgico «ASUNTOL».

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 126 - Milano, codice fiscale n. 05849130157.

È apportata la seguente modifica:

la produzione e il confezionamento del presidio medico chirugico sopra indicato sono ora effettuati presso la nuova officina della ditta Sinapak sita in Stradella (Pavia), oltre che nelle altre officine precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. 4/P.M.C.H. del 1° luglio 1996

Presidio medico-chirurgico «NEGUVON».

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 126 - Milano, codice fiscale n. 05849130157.

È apportata la seguente modifica:

la produzione e il confezionamento del presidio medico chirugico sopra indicato sono ora effettuati presso la nuova officina della ditta Sinapak S.n.c. sita in Stradella (Pavia), oltre che nelle altre officine precedontemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 5/P.M.C.H. del 1° luglio 1996

Presidio medico-chirurgico «ANTIPULCI POLVERE BOLFO».

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 126 - Milano, codice fiscale n. 05849130157.

E apportata la seguente modifica:

la produzione e il confezionamento del presidio medico chirugico sopra indicato sono ora effettuati presso la nuova officina della ditta Sinapak S.n.c. sita in Stradella (Pavia), oltre che nelle altre officine precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nela *Gazzetta Ufficiale.*

96A4450

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 il Consiglio nazionale delle ricerche, istituto di neurobiologia, con sede legale in Roma, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Bianchi Maria ved. Merlo.

96A4434

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1530,61
ECU	1908,21
Marco tedesco	1007,84
Franco francese	297,73
Lira sterlina	2377,50
Fiorino olandese	897,72
Franco belga	48,917
Peseta spagnola	11,981
Corona danese	261,62
Lira irlandese	2441,48
Dracma greca	6,410
Escudo portoghese	9,807
Dollaro canadese	1116,01
Yen giapponese	13,896
Franco svizzero	1221,07
Scellino austriaco	143,22
Corona norvegese	235,73
Corona svedese	228,35
Marco finlandese	329,23
Dollaro australiano	1215,00

96A4528

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.546.435.460		
Gestione di bilancio	Entrate finali	186.667.186.590.633		— 63.624.220.241.878
	Spese finali		250.291.406.832.511	
	Rimborso di prestiti		80.605.722.797.395	
	Accensione di prestiti	150.621.326.588.320		
	TOTALE	337.288.513.178.953	330.897.129.629.906	6.391.383.549.047
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.662.141.924.555.312	1.517.004.432.030.393	145.137.492.524.919
	Crediti di tesoreria (*a*)	663.045.670.982.762	814.562.744.238.804	— 151.517.073.256.042
	TOTALE	2.325.187.595.538.074	2.331.567.176.269.197	— 6.379.580.731.123
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.662.721.655.152.487	2.662.464.305.899.103	
Fondo di cassa al 31 maggio 1996			257.349.253.384	
	TOTALE A PAREGGIO	2.662.721.655.152.487	2.662.721.655.152.487	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 maggio 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245.546.435.460	257.349.253.384	11.802.817.924
Crediti di tesoreria	493.898.098.184.032	645.415.171.440.074	151.517.073.256.042
TOTALE	494.143.644.619.492	645.672.520.693.458	151.528.876.073.966
Debiti di tesoreria	949.154.050.931.484	1.094.291.543.456.403	— 145.137.492.524.919
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	455.010.406.311.992	— 448.619.022.762.945	6.391.383.549.047

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.014.159.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**172.237.000.000.000 ***				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	**14.246.617.301.590 ***				
ENTRATE CORRENTI	**186.483.617.301.590 ***	**TITOLO I — Spese correnti**	**219.093.692.554.853**	Risparmio pubblico	— 32.610.075.253.263 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**183.569.289.043 ***				
		TITOLO II — Spese in conto capitale	**31.197.714.277.658**		
ENTRATE FINALI	**186.667.186.590.633**	**SPESE FINALI**	**250.291.406.832.511**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 63.624.220.241.878
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**80.605.722.797.395**		
ENTRATE FINALI	**186.667.186.590.633**	**SPESE COMPLESSIVE**	**330.897.129.629.906**	Ricorso al mercato	— 144.229.943.039.273
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**150.621.326.588.320**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**337.288.513.178.953**	**SPESE COMPLESSIVE**	**330.897.129.629.906**	Saldo di esecuzione del bilancio	6.391.383.549.047

* Dati provvisori

96A4451

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa . . . L.			2.634.147.188.174		
II — In deposito all'estero . . . »			26.047.167.766.669	28.681.314.954.843	
CREDITI IN ORO (IME) . . . L.				9.869.803.829.890	
CASSA . . . »				7.309.132.712	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			216.304.990.160		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		1.656.225.716.411			
— a scadenza fissa . . . »		—			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			1.656.225.716.411		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	1.872.530.706.571	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			15.951.060.275.167		
II Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		4.313.703.429			
corrispondenti in conto corrente . . . »		5.579.193.984.724			
depositi vincolati . . . »		650.476.936.890			
— diverse . . . »		14.462.138.692.303	20.696.123.317.346	36.647.183.592.513	
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6.179.378.049.154	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			26.308.224.690.974		
II Conti speciali . . . »			7.410.273.949.396	33.718.498.640.370	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993. . . . L.			—		
II — Altri. . . . »			76.895.010	76.895.010	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				7.182.185.519.782	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		104.455.471.738.437			
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie. . . . »		5.494.452.590.068			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		3.297.823.915.430	189.453.505.243.935		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie. . . . L.		108.832.190.022			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		495.298.089.131	604.130.279.153		
III — Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	303.488.028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	194.587.995.704	194.891.483.732			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.536.944.104				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	5.723.750.933	31.260.695.037			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	810.306.503.015				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	804.748.644.302	1.615.055.147.317	1.841.207.326.086	191.898.842.849.174	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				186.933.229.112	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni . . . L.			97.086.986.935		
II Altri oneri pluriennali . . . »			17.895.604.211	114.982.591.146	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici . . . L.			3.703.275.335.424		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			627.190.383.303		
III — Mobili . . . »			176.534.196.022		
IV Impianti . . . »			361.563.307.679		
V — Monete e collezioni . . . »			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . »			1.452.777.739.098	3.418.029.576.368	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				21.683.174.108	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.					
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »					
III — Altre . . . »					
PARTITE VARIE					
I — Acconti a fornitori . . . L.			272.214.262.081		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		3.504.877.929.826	6.398.734.764.495		
III — Altre . . . L.			3.626.778.279.489	10.297.727.306.065	
RATEI . . . L.				4.583.043.316.195	
RISCONTI . . . »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				1.297.703.924.737	
L.				336.477.227.287.750	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori . . . L.			2.562.733.749.517.890		
II Depositari di titoli e valori . . . »			24.429.832.797.734		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . . . »			112.154.523.111		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			66.752.520.025.313		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine). . . . »			43.580.582.255.012		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			243.507.037.058		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). . . . »			525.691.679.026	2.698.378.037.835.144	
TOTALE . . . L.				3.034.855.265.122.894	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

96A4452

31 maggio 1996

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		95.630 668.583.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		591.108.109.902	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	»	18.449.031	18 449.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	68 460 769.547.955		
II — Di altri enti	»	67.836.405.542	68.528.605.953.497	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.217.203		
II — Società costituende	»	287.629.351		
III — Altri	»	29.557.056.521	29.845.903.075	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		85.960.576.985	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7 410.273.949.396	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	102.298.552.314		
II — Conti dell'estero in lire	»	97.368.712.010		
III — Altre	»	1.974.608.766.900	2.174.276.031.224	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		16 049.181.879.044	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		42.493.273.941.738	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		15.214.222.496.506	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		630.943.628.707	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.586.393.223.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34.789.125.624.684		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200 795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi	»	4 244 057 300 200		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	3.018.557.604.280		
VI — Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2 423.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI — Imposte	»	4 180.973.986.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.084.814.396		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	245.282.772.000	68 811.747.497.154	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	83.400.876.635		
II — Altre	»	1.450.320.566.255	1.533.721.442.890	
RATEI	L.		362.591.401.279	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.537.849.037.723	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.804.509.179.300	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		34.293.567.970	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		5.351.565.739.715	
	L.		336.477.227.287.750	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.562.733.749.517.890		
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.429.832.797.734		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	112.154.523.111		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	66.752.520.025.313		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	43.580.582.255.012		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	243.507.037.058		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	525.691.679.026	2.698.378.037.835.144	
TOTALE	L.		3.034.855.265.122.894	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Mediolanum S.p.a., Esaote S.p.a., Teknecomp S.p.a., Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. e Gildemeister italiana S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96006479 del 4 luglio 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società Mediolanum S.p.a. ed Esaote S.p.a., ammesse alla negoziazione presso la Borsa valori a decorrere, rispettivamente, dal 3 giugno 1996 e dal 24 giugno 1996, alla Teknecomp S.p.a. e alla Gildemeister italiana S.p.a., a seguito di modifiche rilevanti nell'azionariato e alla Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. a seguito della stipula di un patto parasociale rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

ALLEGATO

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Mediolanum S.p.a. (*)	51%	--
Esaote S.p.a. (*)	51,14%	—
Acciaierie Falck (*) . .	32,56%	11,36% Vallemeria S.p.a. (allegato *A*)
Teknecomp (**)	44,22% Quattrodue S.p.a.	47% Quattrodue S.p.a. (Allegato *B*)

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Gildemeister italiana S.p.a. (***)	26,22% Macutil Finanziaria SA	50,11% Gildemeister Aktiengesellschaft AG

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

96A4453

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1731 del 6 maggio 1996, esecutivo a norma di legge, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, ha approvato, la variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brescia), concernente la realizzazione ampliamento cimitero nel centro urbano, adottato con le delibere di giunta municipale n. 1315 e di consiglio comunale n. 1090/89, limitatamente alle opere di cui al primo lotto (piazzale e viabilità).

96A4435

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoelencate facoltà dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore disciplinar: E01C - biologia vegetale applicata, disciplina: geobotanica agraria e forestale.

Facoltà di economia:

settore disciplinare: N07X - diritto del lavoro, disciplina: diritto del lavoro.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4468

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore disciplinare: A02A - analisi matematica, disciplina: analisi matematica;

settore disciplinare: K10X - misure elettriche ed elettroniche, disciplina: misure elettriche.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4469

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante il seguente posto di professore universitario di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura: corso di laurea in architettura:

settore L25C - storia dell'arte contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata, entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria, mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A4454

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Annullamento di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

L'avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 1996 (pag. 62) per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N18X «diritto romano e diritti dell'antichità», disciplina indicata «storia del diritto romano»;

N08X «diritto costituzionale», disciplina indicata «diritto costituzionale»,

da coprirsi mediante trasferimento, è annullato a tutti gli effetti.

96A4497

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 800.F.1D/RM D4, del 29 marzo 1996, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 42, nella seconda colonna, dove è scritto:

027175037 TEPROSIDE - 50 COMPRESSE

025725019 TEPROSIDE - GOCCE 30 ML

025725033 TERION - 20 CPS

017515014 TERION - IV 6 F 5 ML

017515026 TERION - SCIR 200 ML

leggasi:

024038034 *TEPROSIDE* - 50 COMPRESSE

024038046 *TEPROSIDE* - GOCCE 30 ML

023927015 *TERION* - 20 CPS

023927027 *TERION* - IV 6 F 5 ML

023927039 *TERION* - SCIR. 200 ML

96A4291

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante rispettivamente i provvedimenti di modifica di A.I.C. n. 132/1996 e n. 80/1996 dei prodotti «EQUILID» e «RIFADIN», riportati nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36 ed a pag. 87, nell'indicazione dell'indirizzo, dove è scritto: «*Laenate*», leggasi: «*Lainate*».

96A4353

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento n. 228/1996 del prodotto «FOY», riportato a pag. 20, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'indicazione dell'indirizzo, dove è scritto: «*Laenate*», leggasi: «*Lainate*».

96A4352

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante rispettivamente gli estratti dei provvedimenti numeri 265 e 266 del 15 aprile 1996 dei prodotti «AMBRAMICINA» e «NEONEVRAL», riportati a pag. 22, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'indicazione dell'indirizzo, dove è scritto: «*Laenate*», leggasi: «*Lainate*».

96A4351

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola. 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.